

## REGOLAMENTO (CE) N. 453/2003 DEL CONSIGLIO

del 6 marzo 2003

**che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo**

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, numero 2, lettera b), punto i),

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) A seguito del Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002 che ha ritenuto assolutamente prioritario il riesame, entro la fine del 2002, del regolamento (CE) n. 539/2001 <sup>(3)</sup>, la Commissione ha proceduto a una valutazione delle risposte trasmesse dagli Stati membri sulla base dei criteri in materia previsti per il riesame dal regolamento (CE) n. 539/2001, vale a dire l'immigrazione clandestina, l'ordine pubblico e la sicurezza, le relazioni esterne dell'Unione europea con i paesi terzi, la coerenza regionale e la reciprocità. A seguito di tale esame è risultato opportuno, sulla base dei criteri relativi all'immigrazione clandestina, trasferire l'Ecuador dall'allegato II all'allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001.

(2) Gli sviluppi del diritto internazionale, che danno luogo a un cambiamento dello status o della designazione di taluni Stati o entità, dovrebbero riflettersi negli allegati del regolamento (CE) n. 539/2001. Nell'allegato I di detto regolamento, il riferimento al Timor orientale dovrebbe essere soppresso dalla parte 2 (entità territoriali) ed aggiunto alla parte 1 (Stati).

(3) Dal momento che l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, prevede la circolazione in regime di esenzione dal visto dei cittadini della Svizzera e degli Stati membri, la Svizzera non dovrebbe più figurare nell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001.

(4) Le risposte degli Stati membri al questionario hanno evidenziato la necessità di un esame approfondito della reciprocità che deve trovare espressione in una successiva relazione della Commissione.

(5) È opportuno vigilare affinché vi sia un'applicazione uniforme da parte degli Stati membri dell'obbligo del visto per l'Ecuador. A tal fine dovrebbe essere fissata una data a partire dalla quale tutti gli Stati membri devono applicare l'obbligo del visto.

<sup>(1)</sup> Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> Parere reso il 12 febbraio 2003.

<sup>(3)</sup> GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2414/2001 (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 1).

(6) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento rappresenta uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(4)</sup>, che rientra nel settore di cui all'articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo <sup>(5)</sup>.

(7) Il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione del presente regolamento e non sono da esso vincolati né sono soggetti alla sua applicazione.

(8) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 539/2001 è modificato come segue:

- 1) nell'allegato I:
  - a) Timor orientale è spostato dalla parte 2 («Entità e autorità territoriali non riconosciute come Stati da almeno uno Stato membro») alla parte 1 («Stati»), dove è inserito prima di «Togo»;
  - b) l'Ecuador è inserito nella parte 1, tra «Dominica» e «Egitto»;
- 2) Ecuador e Svizzera sono soppressi dalla parte 1 dell'allegato II.

#### Articolo 2

La Commissione presenta, entro il 30 giugno 2003, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle implicazioni della reciprocità e, ove opportuno, proposte adeguate in materia.

#### Articolo 3

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Gli Stati membri applicano l'obbligo del visto per i cittadini ecuadoriani a decorrere dal 1° giugno 2003.

<sup>(4)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

<sup>(5)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.